

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

DISPOSIZIONI GENERALI

Premesse

Le presenti linee guida disciplinano l'affidamento di incarichi professionali di consulenza, studio, ricerca e collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e dall'art.13 del Regolamento Amministrativo di FBK, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza definite dalla L.P. 30 maggio 2014 n.4 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Si tratta di incarichi ascrivibili ai contratti di prestazione d'opera disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Gli incarichi a soggetti esterni possono essere affidati per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio e sono finalizzati all'acquisizione di specifici apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Possono essere affidati incarichi esterni per lo svolgimento di attività di carattere ordinario solo ove non sia possibile utilizzare personale in servizio in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi. Gli incarichi oggetto delle presenti linee guida si distinguono in:

- a. Incarichi di specifica professionalità: si tratta di incarichi di consulenza, studio e ricerca affidati a soggetti esterni che svolgono professionalmente l'attività e sono quindi titolari di una posizione di partita iva. Detti incarichi possono essere affidati anche a persone giuridiche, sempre che le caratteristiche dell'incarico non comportino l'applicazione della normativa in materia di appalto di servizi e sia individuato il soggetto tenuto allo svolgimento dell'attività.
- b. Incarichi di lavoro autonomo occasionale: si tratta di incarichi svolti con autonomia organizzativa ed operativa da parte di soggetti qualificati nel settore oggetto della prestazione, ma che non svolgono professionalmente l'attività. Tale tipologia di incarico si definisce "*contratto di lavoro autonomo occasionale*" e si esaurisce nel compimento di un'opera o di un servizio destinato a non ripetersi nel tempo.

INCARICHI DI SPECIFICA PROFESSIONALITA'

Articolo 1 – Oggetto e definizioni

Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca sono conferiti a soggetti dotati di specifiche competenze professionali per il miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, mediante la formulazione di pareri, valutazioni, risoluzione di questioni o espressione di giudizi. Si distinguono in:

- *Incarichi di consulenza*: consistono nella richiesta di pareri ad esperti. Tali incarichi si estrinsecano in attività meramente rafforzative e/o asseverative della correttezza dell'azione della Fondazione nel suo complesso o in alcune sue parti;

- *Incarichi di studio*: sono attività di studio che si concludono con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i metodi applicativi, i risultati e le soluzioni proposte.
- *Incarichi di ricerca*: presuppongono la preventiva definizione del relativo programma da parte della Fondazione e si articolano nella raccolta organica di materiale che consenta di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali.

In ogni caso l'apporto del professionista non comporta l'assunzione del rischio del risultato della prestazione.

Articolo 2 - Esclusioni

Sono esclusi dalla disciplina in oggetto, in quanto o regolati da specifiche norme di legge o attratti dalla disciplina degli appalti pubblici, anche se svolti da professionisti non organizzati in impresa, le seguenti tipologie di incarichi:

- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
- incarichi di progettazione e di direzione lavori, collaudi, redazione di studi, ricerche e valutazioni tecniche e per l'espletamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi;
- incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- partecipazione di esperti esterni in qualità di commissari per la selezione di personale o gare;
- incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- funzioni notarili;
- servizi legali, in quanto attratti dalla normativa sugli appalti pubblici di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e all'allegato IX;
- altri incarichi consistenti in un insieme articolato ed eterogeneo di prestazioni privo del requisito della temporaneità ovvero della eccezionalità delle esigenze da soddisfare, in quanto tali riconducibili ai "servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche" e quindi attratti dalla disciplina sugli appalti.

Articolo 3 - Controlli

Ai fini del contenimento e della razionalizzazione delle spese afferenti gli incarichi di studio, ricerca e consulenza non relativi ad attività obbligatorie e indispensabili purché connesse con l'attività istituzionale della Fondazione, il Segretario generale sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione una proposta di *budget* che contempla alla voce "*consulenze ex art. 39 sexies L.P. 23/1990*" una disponibilità per l'esercizio successivo tale da garantire *ex ante* il rispetto delle direttive emanate in materia dalla Provincia Autonoma di Trento. Il budget viene quindi suddiviso tra i vari centri di responsabilità in funzione delle esigenze da questi ultimi manifestate, i quali a loro volta assegneranno parimenti il vincolo di spesa alle singole unità afferenti il centro.

Il rispetto delle direttive emesse annualmente dalla Provincia Autonoma di Trento viene inoltre monitorato al momento dell'attivazione della procedura di affidamento del singolo incarico in fase di Richiesta di Acquisto e relativa autorizzazione, nei termini definiti all'articolo successivo.

Articolo 4 - Procedura di affidamento

Nel rispetto dei generali principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza che governano l'azione amministrativa, l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione deve essere preceduto dallo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata.

Può essere disposto l'affidamento diretto solo per attività comportanti prestazioni non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del professionista (per cui si richiede una dichiarazione di unicità per alta professionalità), ovvero in considerazione dell'esiguità del compenso e per ragioni di urgenza o emergenza incompatibili con i tempi di esperimento di una procedura selettiva.

La selezione del professionista viene effettuata sulla base della miglior proposta in termini di qualità dell'offerta e del relativo costo; nella valutazione si terrà conto anche dell'esperienza nella materia oggetto di incarico, emergente dai curricula.

Articolo 5 – Stipulazione del contratto

L'incarico è conferito dai competenti Direttori di Centro e Responsabili di Servizio fino ad un ammontare di costo di € 20.000 ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano muniti di procura nonché per tutte le ipotesi di costo più elevato, dal Segretario generale.

Sono documenti necessari per la stipulazione del contratto:

- *curriculum vitae* del professionista individuato. Nel caso in cui l'incarico sia affidato a persona giuridica è richiesto il *curriculum vitae* del soggetto individuato per lo svolgimento delle attività;
- *preventivo di spesa*, formato in applicazione delle tariffe professionali di riferimento;
- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 degli incarichi e titolarità di cariche in enti pubblici o finanziati dalla pubblica amministrazione, dell'attività professionale svolta e dell'eventuale stato di quiescenza.

Il contratto è concluso in forma scritta mediante scambio di corrispondenza. La lettera di incarico di FBK, che accetta il preventivo del professionista per le prestazioni richieste, definisce specificamente:

- oggetto e durata dell'incarico;
- modalità di esecuzione e di verifica della prestazione;
- compenso e modalità di pagamento;
- penali in caso di mancata, incompleta o ritardata esecuzione della prestazione;
- facoltà di recesso e di risoluzione;
- impegno del professionista a rispettare le condizioni stabilite dal codice di comportamento e nel codice privacy adottati da FBK e relativa clausola risolutiva in caso di violazione.

INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Articolo 6 – Oggetto e definizioni

Il rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale può essere instaurato con soggetti che non svolgono professionalmente l'attività oggetto dell'incarico e non sono per ciò titolari di partita iva per quella attività. Consiste nel compimento di un'opera o di un servizio predeterminati e destinati a non ripetersi nel tempo, verso il pagamento di un corrispettivo. L'incarico è svolto con autonomia organizzativa ed operativa del soggetto incaricato, senza vincolo di subordinazione e di orario.

Sono presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo occasionale:

- a. la corrispondenza dell'oggetto della prestazione a progetti specifici e determinati inerenti l'attività istituzionalmente svolta da FBK;
- b. l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno di FBK;
- c. la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
- d. la determinazione dell'oggetto, durata, luogo e compenso della prestazione.

Detti incarichi sono di norma affidati a esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Per lo svolgimento di attività nel campo dell'informatica e a supporto dell'attività didattica e di ricerca si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Degli incarichi di lavoro autonomo occasionale non è ammesso il rinnovo.

È consentita, in via eccezionale, la proroga dell'incarico originario, ma al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al lavoratore autonomo occasionale e la misura del compenso pattuito in sede di affidamento non può subire aumenti.

Articolo 7 - Procedura di affidamento

La procedura per instaurare un rapporto di collaborazione occasionale va attivata, *almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della stessa*, seguendo la procedura su <https://my.fbk/app>.

Articolo 8 – Stipulazione del contratto

L'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale non è soggetto a forma scritta *ad substantiam*; in tal senso il contratto scritto sarà predisposto su richiesta del lavoratore autonomo occasionale.

Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Articolo 9 - Modalità di espletamento degli incarichi di lavoro autonomo occasionale

Il lavoratore autonomo nello svolgimento dell'incarico non è soggetto a vincoli di orario.

Fatta salva l'autonomia nell'organizzazione del lavoro, per quanto attiene alla modalità di raggiungimento degli obiettivi dell'incarico ricevuto, il lavoratore autonomo concorda con il Responsabile FBK che ha conferito l'incarico i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione.

Al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati, il Responsabile conferente l'incarico è tenuto a verificare periodicamente le modalità di esecuzione delle attività affidate.

Articolo 10 - Durata dell'incarico e trattamento economico

L'incarico di lavoro autonomo occasionale disposto da FBK potrà avere una durata complessiva, anche frazionata, non superiore a trenta giorni nell'anno solare e prevedere un compenso complessivo non superiore a 5.000,00 euro.

Il corrispettivo della prestazione sarà determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare e sull'impegno richiesto. Per specifiche tipologie di lavoro autonomo occasionale (ad esempio traduzioni, seminari e convegni) la Fondazione potrà dotarsi, qualora lo ritenga opportuno, di idonei atti volti a definire tariffe o limiti complessivi di spesa.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà su presentazione di idonea parcella previa verifica della regolarità della necessaria pubblicità sul sito "Amministrazione Trasparente" e accertamento da parte del Responsabile conferente l'incarico dell'avvenuta regolare esecuzione.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 11 – Cause di inconferibilità degli incarichi a titolo oneroso

Ai sensi dell'art. 53 bis della L.P. 7/1997 è fatto divieto alla Fondazione di conferire incarichi di consulenza o di studio e collaborazione organizzata dal committente a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, istituiti per qualsiasi finalità, inclusi quelli non previsti dalla legge o dai regolamenti.

Approvate dal Responsabile del Servizio Appalti e Contratti con determinazione n. 02/2019.

Al fine di verificare la sussistenza delle suddette cause di inconferibilità dell'incarico la Fondazione acquisisce la dichiarazione, da rendersi ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, circa il godimento in capo al soggetto da incaricare di un trattamento di quiescenza.

Il divieto non opera nei seguenti casi:

- incarichi gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese previste nell'atto di incarico. In questi casi è richiesta un'accettazione espressa a svolgere l'incarico a titolo gratuito;
- incarichi di ricerca;
- incarichi di docenza;
- incarichi di lavoro autonomo con oggetto diverso da quello di studio e consulenza;
- incarichi professionali in campo sanitario non aventi carattere di consulenza;
- incarichi di appalti di servizi, pur se esclusi ex art.17 D.Lgs. 50/2016;
- incarichi di progettazione e altri incarichi connessi alla realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 12 – Trasparenza

Ai sensi dell'art. 2 della L.P. 30 maggio 2014 n. 4, gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni sono resi pubblici tramite gli elenchi previsti dall'articolo 39 *undecies* della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

Sono resi pubblici anche gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, per il patrocinio, le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle funzioni notarili.

Con riferimento ai suddetti incarichi, nell'elenco pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" della Fondazione alla pagina <https://trasparenza.fbk.eu/Consulenti-e-collaboratori> sono indicati:

- l'oggetto e la durata dell'incarico;
- il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- gli estremi del provvedimento di affidamento;
- i corrispettivi previsti ed erogati.

L'elenco è costantemente aggiornato.

In recepimento delle indicazioni emanate dall'ANAC in materia di trasparenza sull'applicazione del D. Lgs. n. 33/2013, i dati relativi ai consulenti e collaboratori sono pubblicati siano essi a titolo oneroso siano essi a titolo gratuito. La categoria degli "incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo" risulta, tuttavia, talmente ampia da comprendere tipologie di incarichi di collaborazione e consulenza molto diversificate tra di loro. La pedissequa attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 così come interpretato da ANAC pone, dunque, non pochi problemi in considerazione dell'eterogeneità degli incarichi conferiti da FBK nell'espletamento della sua missione istituzionale. Alla luce pertanto dei problemi applicativi e delle indicazioni dell'ANAC, che, in considerazione proprio della eterogeneità di detti incarichi, rimette a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione, le presenti Linee Guida intendono offrire delle indicazioni su quali incarichi vadano considerati "Consulenze e collaborazioni" ai sensi dell'art. 15 del Decreto Trasparenza e, dunque, siano soggetti ai relativi obblighi di pubblicazione, in modo da disciplinarne in maniera compiuta ed uniforme l'inserimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Come chiarito negli articoli precedenti, per incarichi di consulenza e collaborazione si intendono quegli incarichi in virtù dei quali viene chiesto al soggetto al quale l'incarico è conferito di fornire a FBK pareri, supporto o relazioni, anche di carattere tecnico, che richiedono un elevato grado di specializzazione professionale ovvero collaborazione alla realizzazione o allo sviluppo delle attività rientranti nell'ambito delle funzioni istituzionali.

Approvate dal Responsabile del Servizio Appalti e Contratti con determinazione n. 02/2019.

Sono dunque esclusi dall'obbligo di pubblicazione ex art. 15 del D.lgs. 33/2013:

- 1) Gli inviti allo svolgimento di interventi o relazioni a seminari o convegni in quanto in tali fattispecie non si configura il conferimento di alcun incarico di consulenza/collaborazione nel senso inteso dall'art. 15 del D.lgs. 33/2013. Trattasi di situazioni in cui i Centri di Ricerca FBK invitano soggetti con particolare specifica competenza ad intervenire ad eventi da essi organizzati, presentando interventi con finalità divulgativa o di confronto e dibattito (Circolare Funzione Pubblica 10/1998)¹, senza che sia chiesto al soggetto invitato alcun tipo di collaborazione o consulenza propriamente detta. L'invito allo svolgimento di interventi o relazioni a seminari o convegni, infatti, va tenuto distinto dall'incarico di docenza in cui prevale la collaborazione allo svolgimento di attività didattica o formativa che va, diversamente, pubblicato ex art. 15 del D.Lgs. 33/2013;
- 2) La erogazione da parte di FBK di premi per la partecipazione a progetti di ricerca, per quanto fiscalmente rientranti tra i "redditi diversi" di cui all'art. 67 TUIR, in quanto non si instaura un rapporto né di consulenza né di collaborazione tra il soggetto percipiente e FBK. Gli obblighi di trasparenza vengono in questi casi assolti mediante la pubblicazione dei dati relativi nella Sezione "Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici"
- 3) Gli incarichi a soggetti per la partecipazione a organi istituzionali. Gli obblighi di trasparenza vengono in questi casi assolti mediante la pubblicazione dei dati relativi nella Sezione.

Articolo 13 - Codice di comportamento e privacy

La Fondazione ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 ed un Codice di Comportamento, alle cui disposizioni, in quanto compatibili, ogni consulente e collaboratore è tenuto ad attenersi nell'esecuzione del contratto.

Nel contratto deve quindi essere prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Articolo 14 - Obbligo alla riservatezza

Salvo diverso accordo tra le parti il lavoratore autonomo può svolgere la propria attività a favore di più committenti.

Il lavoratore autonomo non può svolgere attività in favore di committenti concorrenti per tutta la durata della prestazione.

Tutti i dati e le informazioni di cui il lavoratore autonomo entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.

¹ *"le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione", conferite intuitu personae, che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese, "quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità".*